

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1310

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTIOLI, GERARDO BIANCO, DEL BUE, PIZZINATO,
DALLA CHIESA, RAMON MANTOVANI, FERRI, SCALIA,
GALLI, GARAVAGLIA, BUFFONI, ENRICO TESTA, PE-
TRUCCIOLI, INGRAO, DE BENETTI, LECCESE, PAISSAN,
PRATESI, RONCHI, CRIPPA**

Presentata il 15 luglio 1992

**Norme sulla tutela della salute
e della sicurezza dei lavoratori**

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. La presente proposta di legge, relativa alle norme sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, riprende con limitate modifiche, il testo presentato nella X legislatura al Senato.

Quel testo nasceva quale conclusione dei lavori della Commissione senatoriale di inchiesta sulle condizioni di lavoro (Doc. XXII bis, n. 2). L'interruzione anticipata della legislatura non ha permesso il completamento dell'iter del disegno di legge, che è stato approvato al solo Senato della Repubblica.

La relazione conclusiva della Commissione senatoriale di inchiesta aveva messo in evidenza l'anomalia che l'Italia rappresentava nel contesto europeo in relazione all'abnorme manifestarsi di infortuni e malattie professionali. Una situazione grave, eloquentemente illustrata da

un numero globale di infortuni intorno ad un milione, di cui migliaia mortali (dati del 1988).

Dati e stime più recenti purtroppo non segnalano una inversione di tendenza del fenomeno, anzi ve ne è una accentuazione, tanto più grave in questo 1992 « Anno europeo della sicurezza, dell'igiene e della salute sul luogo di lavoro ».

Tale situazione non solo ci allontana dall'Europa ma ha costi umani e sociali, ed anche economici sia per le collettività che per le aziende, inaccettabili.

Una delle ragioni a cui è possibile far risalire la gravità del fenomeno infortunistico è stata individuata, dalla Commissione d'inchiesta, nella scarsa estensione della rete organizzativa dei servizi pubblici di prevenzione e controllo.

Infatti a distanza di quindici anni dal varo della legge di riforma sanitaria, che

aveva individuato nell'attività prevenzionistica una priorità assoluta, si è potuto invece constatare un grave ritardo nella costruzione di adeguati servizi.

La buona qualità del lavoro di alcuni servizi di prevenzione, se ha ampiamente dimostrato una sostanziale validità dell'impostazione culturale e metodologica della legge 23 dicembre 1978, n. 833, non risolve l'esigenza di dotare il paese di una rete capillare di strumenti di promozione della salute e di controllo sulle aziende.

2. La direttiva comunitaria del 12 giugno 1989 per « l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro » (391/89/CEE), rappresenta senz'altro un punto di svolta di grande rilievo per la legislazione prevenzionistica.

Soprattutto perché estende a tutte le attività produttive l'obbligo della pianificazione della sicurezza, già prevista per aziende e lavorazioni particolari quali quelle con rischio di incidenti rilevanti.

3. La presente proposta di legge nasce quindi dalla esigenza di dare risposta adeguata alle cause più « strutturali » che sono all'origine del grave fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali con un approccio che coinvolga sia l'interno che l'esterno del luogo di lavoro.

Esso contiene la volontà di andare oltre istituti normativi esistenti pure importanti quali quelli contenuti nell'articolo 2087 del codice civile, nei decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 303, ma anche nell'articolo 9 della stessa legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei diritti dei lavoratori).

Per le problematiche di igiene e sicurezza del lavoro si vuole costituire una sorta di « carta dei diritti » dei lavoratori.

L'insieme delle norme contenute nella presente proposta di legge vuole altresì mettere in atto istituti che, nel concreto svolgersi dell'attività lavorativa, favoriscano un'attività di promozione della salute e non soltanto una tutela od il mero controllo delle norme specifiche di legge.

Come affermato, nell'articolo 9 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, e

nelle direttive europee delle quali è recepimento, la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro va affrontata insieme ai rischi per la salute della popolazione e alla tutela ambientale.

4. Gli aspetti più rilevanti della presente proposta riguardano:

- i diritti alla sicurezza e all'igiene;
- i diritti di partecipazione e controllo;
- i diritti di informazione e formazione.

L'insieme dei diritti alla igiene e sicurezza si sostanziano nella riconferma di istituti esistenti nella attuale legislazione. Fra di essi sono da segnalare quelli relativi alla predisposizione di tutte le misure di prevenzione consentite dallo sviluppo della tecnica. Di rilievo risulta quanto previsto in relazione alla esposizione ad agenti chimici e fisici. Nel pieno rispetto del concetto di tutela della integrità psicofisica del lavoratore la problematica dei valori limite dei fattori inquinanti viene risolta individuando in essi solo indicatori di soglie di rischio da cui intraprendere specifiche e più pregnanti azioni preventive.

Ulteriore elemento da sottolineare è quello relativo alle modalità di adozione dei mezzi personali di protezione; tali mezzi si potranno adottare ad integrazione delle altre misure di prevenzione ma dovranno avere caratteristiche di adattabilità tali da consentire lo svolgimento del lavoro senza arrecare rischi o situazioni di disagio.

Fra i diritti di partecipazione e controllo emergono come istituti di nuova istituzione la riunione periodica per l'igiene e sicurezza del lavoro e la creazione del delegato alla sicurezza.

La riunione periodica si pone come l'occasione di discussione fra le parti aziendali circa le misure di igiene e sicurezza del lavoro ed in generale per gli effetti che sulla salute dei lavoratori possono derivare dalla evoluzione della organizzazione del lavoro.

Il delegato all'igiene e sicurezza, espressione diretta dei lavoratori, rappre-

senta uno sviluppo essenziale delle figure destinate a giocare un ruolo rilevante sulle dinamiche aziendali con compiti di vigilanza e verifica anche sulle norme relative alla tutela ambientale e dei rischi di incidente rilevante.

La istituzione del delegato rappresenta un indubbio sviluppo delle garanzie per l'igiene e sicurezza del lavoro anche in riferimento a quanto previsto dalla stessa direttiva CEE del 12 giugno 1989.

Ancora fra i diritti di partecipazione e controllo va segnalata la possibilità del lavoratore di sospendere la propria prestazione quando constati un pericolo grave, senza perciò subire pregiudizio alcuno.

Fra i diritti di informazione e formazione di rilievo vi è quello relativo alla conoscenza e all'esame del piano aziendale per l'igiene e sicurezza. Si tratta di una norma che, in forma decisa, sviluppa quanto contenuto nella attuale legislazione in particolare all'articolo 2087 del codice civile e nei decreti del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e n. 303 del 1956.

Si istituisce cioè l'obbligo del datore di lavoro alla pianificazione dell'igiene e sicurezza lavorativa facendone partecipare il lavoratore con diverse modalità.

In primo luogo attraverso una preventiva informazione e discussione; successivamente attraverso specifiche attività di formazione e addestramento.

Il piano di igiene e sicurezza aziendale è uno strumento previsto dalla citata direttiva CEE del 12 giugno 1989. Con la presente legge si è inteso estrinsecarne il valore fondamentale per favorire la pianificazione della sicurezza e della igiene del lavoro e una adeguata informazione e formazione dei lavoratori quale presupposto irrinunciabile per lo sviluppo della partecipazione. Inoltre è stabilito il diritto del delegato alla sicurezza di accedere alle documentazioni che l'azienda deve fornire alla pubblica amministrazione in materia di tutela ambientale.

5. Infine occorre sottolineare l'importanza di quanto contenuto nella presente proposta di legge relativamente al campo di applicazione. Esso viene esteso a tutti i settori lavorativi pubblici e privati: le norme riguardano tutti i lavoratori compresi i tirocinanti e gli apprendisti con la sola esclusione di attività particolari del pubblico impiego quali i servizi di pronto intervento, di difesa, di emergenza, delle forze armate, della polizia e della protezione civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Diritti alla sicurezza e all'igiene del lavoro).

1. I lavoratori hanno il diritto alla garanzia della loro integrità psico-fisica e morale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Il lavoro deve essere organizzato con la messa in atto di tutti i mezzi e le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, consentano di garantire le finalità di cui al comma 1.

3. Il lavoratore ha diritto ad un controllo sanitario, sia generico che specifico, in relazione alla particolarità della sua attività, prima dell'assunzione e, periodicamente, durante la prestazione lavorativa e su sua richiesta.

4. Il lavoratore ha diritto a non essere esposto a fattori di rischio chimici, fisici e organizzativi. I valori limite dei fattori inquinanti, fissati nelle leggi, nei regolamenti e nei contratti collettivi, devono essere intesi come indicatori delle soglie di rischio ai fini dell'adozione di specifiche misure di prevenzione, rapportate ai danni ipotizzabili per i lavoratori esposti.

5. Quando i rischi non possono essere sufficientemente evitabili mediante l'adozione di mezzi tecnici di protezione collettiva oppure di misure, metodi o procedimenti di organizzazione del lavoro, i lavoratori hanno diritto di essere dotati di *strumenti di protezione individuali idonei*.

6. Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto di svolgere mansioni che non le esponano ad agenti nocivi. Inoltre hanno diritto a svolgere mansioni che non le esponano a fatica fisica e posizioni di lavoro fisse che risultino pregiudizievoli per la loro salute e per l'esito positivo della gravidanza.

ART. 2.

(Diritti di partecipazione e controllo).

1. I lavoratori, direttamente o tramite le proprie rappresentanze o il delegato all'igiene e alla sicurezza di cui all'articolo 4, hanno diritto, all'interno del luogo di lavoro ove svolgono le loro mansioni, di controllare le condizioni di igiene e sicurezza del lavoro, nonché l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

ART. 3.

(Riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro).

1. In tutte le aziende con oltre 15 lavoratori dipendenti si svolge almeno annualmente un'apposita riunione per l'igiene e la sicurezza del lavoro. Ad essa partecipano le rappresentanze sindacali aziendali, se costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i rappresentanti dei datori di lavoro, i delegati all'igiene e alla sicurezza di cui all'articolo 4, i rappresentanti dei servizi sanitari e di sicurezza aziendali e, su richiesta di uno degli aventi diritto a parteciparvi, dei servizi pubblici di prevenzione, ed esperti esterni.

2. Le finalità da perseguire con lo svolgimento della riunione periodica sono le seguenti:

a) valutare la situazione dei rischi lavorativi nell'azienda;

b) esaminare il piano aziendale di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 6 e proporre le eventuali misure integrative;

c) proporre le misure di sicurezza e igiene necessarie per l'eliminazione delle situazioni di rischio segnalate;

d) verificare l'attuazione delle misure di prevenzione e la loro efficacia;

e) verificare l'attuazione delle prescrizioni delle autorità competenti;

f) concordare il piano di formazione e di addestramento del personale, nonché verificarne l'attuazione e l'efficacia;

g) valutare i piani di emergenza interna predisposti dall'azienda, nonché la idoneità dei mezzi di prevenzione e di soccorso in caso di incidente;

h) proporre indagini e ricerche specifiche per i rischi nuovi e per quelli non previsti dalla legislazione vigente;

i) valutare sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene i progetti di cambiamento nell'organizzazione del lavoro in occasione di modifiche ai processi produttivi e dell'adozione di nuove macchine ed impianti;

l) valutare l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;

m) valutare l'idoneità di impianti ed apparecchiature anche ai fini della tutela dell'ambiente esterno ai luoghi di lavoro ed alla salvaguardia del diritto alla salute dei cittadini.

ART. 4.

(Delegato all'igiene e alla sicurezza).

1. In tutte le aziende con lavoratori dipendenti è istituito il delegato all'igiene e alla sicurezza del lavoro.

2. Il numero e le modalità di elezione o designazione dei delegati all'igiene e sicurezza del lavoro, il tempo e gli strumenti operativi necessari all'espletamento del mandato, le modalità e i contenuti della loro formazione, sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, tenendo conto della entità degli addetti e dei fattori di rischio presenti nelle diverse tipologie di aziende. In ogni caso il numero dei delegati all'igiene e alla sicurezza del lavoro non potrà essere inferiore a:

a) un delegato nelle aziende o unità produttive o aggregazioni territoriali di cui al comma 4, fino a 400 dipendenti;

b) due delegati nelle aziende o unità produttive o aggregazioni territoriali di cui al comma 4, da 401 a 800 dipendenti.

3. Nelle aziende con più di 50 dipendenti i delegati sono eletti tra i lavoratori dell'azienda direttamente dai dipendenti stessi. L'elezione avviene su candidature presentate dalle rappresentanze sindacali aziendali, ove costituite ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o con proposta sottoscritta da almeno il 10 per cento degli aventi diritto al voto.

4. Nelle aziende fino a 50 dipendenti, salvo quanto disposto dal comma 5, i delegati sono designati per più aziende, che costituiscono una aggregazione territoriale, anche al di fuori dei dipendenti delle aziende stesse, dalle federazioni provinciali dei sindacati di settore, con comunicazione sottoscritta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, indipendentemente dalla presenza nelle singole aziende di iscritti ai rispettivi sindacati.

5. Qualora più imprese cooperino a qualsiasi titolo in uno stesso cantiere o in una stessa cava, o in più cantieri o cave destinati ad una stessa opera, i delegati sono designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori dipendenti delle varie imprese, con competenza sull'intero cantiere o gruppo di cantieri, sentite le imprese stesse. Se non esistono rappresentanze sindacali all'interno delle suddette imprese la designazione dei delegati è effettuata dalle federazioni provinciali dei sindacati presenti nel territorio ove insistono i cantieri.

6. Gli oneri relativi alla formazione dei delegati vengono coperti attraverso apposito fondo regolamentato dai contratti collettivi di lavoro.

7. I delegati sono preposti ai seguenti compiti:

a) verificare e vigilare sullo stato dei rischi lavorativi;

b) verificare e vigilare sull'osservanza delle norme di legge o di regolamento o di contratto collettivo riguardanti:

1) l'igiene e la sicurezza del lavoro;

2) la tutela ambientale;

3) i rischi di incidente rilevante;

c) avvertire i lavoratori, le rappresentanze sindacali aziendali, i responsabili dell'azienda e gli organi competenti in materia di prevenzione, dei rischi rilevati;

d) proporre nella riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro eventuali misure di prevenzione;

e) formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti.

8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7 i delegati hanno la potestà di:

a) accedere a tutti i luoghi dove si svolgono le lavorazioni interessate alla propria attività di controllo;

b) accedere alle informazioni e alla documentazione aziendale inerenti i rischi e le misure di prevenzione concernenti le macchine, gli impianti, l'organizzazione e l'ambiente di lavoro;

c) richiedere l'intervento degli enti ed organi competenti in materia di prevenzione;

d) accedere alle documentazioni che le aziende devono fornire alla pubblica amministrazione in materia di tutela ambientale.

9. I delegati devono in ogni caso poter disporre in misura adeguata del tempo e dei mezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività secondo le modalità definite ai sensi del comma 2. Essi non possono subire pregiudizio alcuno dall'espletamento dei compiti cui sono preposti. A tal fine, nei loro riguardi si applicano le norme di tutela previste per i rappresentati sindacali dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

10. Per le imprese artigiane rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali di categoria, i compiti di delegato all'igiene e alla sicurezza possono essere affidati al rappresentante

sindacale di bacino. L'esercizio dei compiti di cui al comma 7 avviene nell'ambito delle sedi bilaterali di confronto previste dai suddetti contratti collettivi esclusivamente attraverso le organizzazioni imprenditoriali territoriali che rappresentano le aziende.

ART. 5.

(Diritto del lavoratore al rifiuto dell'attività a rischio).

1. Ogni lavoratore ha il diritto di sospendere la propria prestazione in presenza di rischio determinato da una violazione delle norme sull'igiene e la sicurezza del lavoro comunque accertata dagli organi preposti alla prevenzione, nonché in tutti i casi nei quali appare evidente, alla stregua della normale diligenza e dell'esperienza professionale, un pericolo grave, imminente ed altrimenti non eliminabile.

2. Nei casi di cui al comma 1 il lavoratore deve immediatamente avvertire il delegato all'igiene e alla sicurezza, i responsabili dell'azienda e gli enti ed organi competenti in materia di prevenzione.

3. La prestazione deve essere ripresa a seguito dell'eliminazione del rischio constatata dal lavoratore o dal delegato all'igiene e alla sicurezza o dagli enti competenti in materia di prevenzione.

4. Il lavoratore, anche tramite il delegato all'igiene e alla sicurezza di cui all'articolo 4, o i propri rappresentanti sindacali, ha il diritto di richiedere l'intervento dei competenti organi di vigilanza, quando non vengano messe in atto le misure di prevenzione concordate o previste dalle leggi, o rientranti comunque nella previsione dell'articolo 2087 del codice civile.

5. Per l'esercizio del diritto di cui al comma 4 il lavoratore non può subire pregiudizio alcuno.

ART. 6.

(Diritti di informazione e formazione e piano aziendale di prevenzione dei rischi).

1. I lavoratori debbono essere informati sui rischi specifici e le misure messe

in atto per prevenirli, nonché sulle modalità più idonee a svolgere le proprie attività in condizioni di sicurezza.

2. I delegati all'igiene e alla sicurezza e le rappresentanze sindacali aziendali debbono poter disporre annualmente, almeno quindici giorni prima della riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro ed ogni qualvolta vengono introdotte modificazioni di rilievo nell'organizzazione del lavoro e nel ciclo produttivo, di un piano aziendale di prevenzione dei rischi. Lo stesso piano deve essere portato a conoscenza degli enti ed organi territorialmente competenti in materia.

3. Il piano di cui al comma 2 deve contenere la descrizione dei principali rischi esistenti nel processo produttivo, con l'indicazione delle misure adottate per prevenirli.

4. I delegati all'igiene e alla sicurezza e le rappresentanze sindacali aziendali devono poter disporre altresì delle informazioni circa le sostanze utilizzate nei processi lavorativi, nonché le loro caratteristiche tossicologiche e gli eventuali effetti per l'uomo e l'ambiente.

5. I lavoratori addetti a lavorazioni che esponzano a rischi specifici debbono essere debitamente preparati anche attraverso attività di addestramento pratico, nei modi previsti da un piano di formazione che costituisca parte integrante del piano di cui al comma 2.

6. L'attività di formazione e addestramento dei lavoratori deve essere comunque effettuata in occasione:

- a) dell'assunzione;
- b) di un trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) dell'introduzione o del cambiamento di una attrezzatura di lavoro;
- d) dell'introduzione di una nuova tecnologia.

7. L'attività di formazione e addestramento di cui al comma 6 deve essere specificamente incentrata sul proprio posto di lavoro e sulla mansione da svolgere.

8. Entro trenta giorni dalla conclusione della riunione periodica per l'igiene e la sicurezza del lavoro, l'azienda rielabora il piano di cui al comma 2 sulla base delle proposte formulate nel corso della riunione stessa, motivando tecnicamente il loro eventuale mancato accoglimento. Il piano definitivo deve essere trasmesso oltre che al delegato all'igiene e alla sicurezza e alle rappresentanze sindacali aziendali, anche alla unità sanitaria locale competente per territorio, nonché all'Ispettorato provinciale del lavoro.

ART. 7.

(Contrattazione collettiva).

1. Nel rispetto dei principi della presente legge, in sede di contrattazione collettiva possono essere definite le modalità di attuazione delle disposizioni della legge stessa.

ART. 8.

(Repressione della condotta limitatrice dell'esercizio dei diritti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro).

1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, si applicano, su ricorso dei lavoratori interessati o delle organizzazioni sindacali del luogo, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, nonché le sanzioni previste dall'articolo 38 della medesima legge.

ART. 9.

(Medico competente).

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) *medico competente*: un medico dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli: specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica; docenza in

medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori o in tossicologia industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette. Lo schema di convenzione è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su iniziativa del Ministro della sanità, sentiti gli ordini professionali, le organizzazioni sindacali dei medici e quelle dei lavoratori maggiormente rappresentative ».

ART. 10.

(Intervento e costituzione di parte civile delle organizzazioni sindacali nei procedimenti in materia di igiene e sicurezza).

1. Nelle ipotesi di intervento ai sensi degli articoli 91 e seguenti del codice di procedura penale nei procedimenti per reati in materia di igiene e sicurezza del lavoro, le organizzazioni sindacali intervenute possono avanzare, anche in sede dibattimentale, motivata richiesta di eliminazione delle situazioni di pericolo.

2. Nei procedimenti penali di cui al comma 1, sono legittimati a costituirsi parte civile, a tutela del diritto alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori interessati, i soggetti di cui all'articolo 2, al fine di ottenere, in aggiunta o in alternativa rispetto al risarcimento del danno, la riparazione in forma specifica mediante rimozione delle situazioni di pericolosità o nocività, il miglioramento delle condizioni di produzione e lavoro, sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori addetti e delle popolazioni che risiedono nelle zone circoscritte ai luoghi di lavoro, la pubblicazione della sentenza.

ART. 11.

(Ambito di applicazione).

1. La presente legge non si applica ai servizi di pronto intervento, difesa ed emergenza delle Forze armate, delle forze di polizia e dell'attività di protezione civile e ad altre attività della pubblica amministrazione la cui peculiare natura vi osti in modo tassativo.